

La presente Guida al trasferimento dei conti di pagamento illustra le previsioni del D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 37 che attua le disposizioni di cui all'art.10 del Capo III della Direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (cd. Direttiva PAD - Payment Accounts Directive).

GUIDA AL TRASFERIMENTO DEI SERVIZI DI PAGAMENTO

1. Cosa si può trasferire?

Dal 2015 è stato disciplinato a livello europeo il **trasferimento dei servizi di pagamento**. Il servizio consente il trasferimento da un conto di pagamento (conto originario intrattenuto presso la banca passiva) a un altro (nuovo conto intrattenuto presso la banca attiva):

- dei **bonifici**, precisamente degli “ordini permanenti di bonifico” disposti e dei “bonifici ricorrenti” in entrata ricevuti sul conto di pagamento originario;
- degli **ordini di addebito diretto**;
- del **saldo disponibile positivo**, cioè a credito, del conto originario.

Il Cliente può dare indicazione alla banca di attivare **una o più delle suddette operazioni** dal Servizio, può chiedere il trasferimento di tutti i bonifici/addebiti diretti o solo di parte di essi (cd. **trasferimento parziale**) e può dare istruzioni di procedere o meno alla **chiusura del conto originario**.

2. Chi può usufruire del servizio?

Il Servizio viene offerto ai **clienti consumatori**, a condizione che il conto originario e il conto di destinazione siano espressi nella **stessa valuta**, abbiano la medesima intestazione e siano intrattenuti presso Prestatori di Servizi di Pagamento situati nel territorio nazionale.

3. Come si attiva il servizio?

Il Cliente deve compilare l'apposito modulo autorizzativo, sottoscriverlo e consegnarlo alla “banca attiva” che provvederà a inoltrarlo alla “banca passiva” secondo tempistiche e modalità ben definite (si veda il successivo punto 5).

Con il modulo di richiesta, che deve essere firmato da tutti gli intestatari del conto, il Cliente autorizza la “banca attiva” e la “banca passiva” a compiere quanto necessario per lo svolgimento del servizio di trasferimento.

4. Entro quanto tempo i servizi vengono trasferiti?

Il servizio di trasferimento è eseguito entro un tempo massimo di 12 giorni lavorativi dalla ricezione dell'autorizzazione del consumatore; il trasferimento è perciò attivo sul nuovo conto a partire **dal 13° giorno lavorativo**.

Il Cliente può indicare la data a partire dalla quale desidera che il trasferimento abbia effetto (data di efficacia del trasferimento). Deve però trattarsi di una data successiva di almeno 12 giorni lavorativi rispetto a quella in cui è stata presentata la richiesta alla banca attiva.

Il Servizio consente al Cliente che abbia richiesto uno o più dei suddetti trasferimenti, di disporre la chiusura del rapporto di conto originario alla data di efficacia. La banca passiva chiude il conto alla data indicata dal Cliente salvo non risultino “adempimenti pendenti”, dei quali informa il Cliente. Si considerano “adempimenti pendenti” circostanze quali, a esempio, la mancata consegna della documentazione richiesta nonché, più in generale, la mancata esecuzione da parte del Cliente delle

attività strumentali all'estinzione del rapporto, come previste dalla banca passiva nell'ambito del contratto quadro relativo al conto di pagamento.

5. Quali sono i tempi per la comunicazione tra Banche?

Per rispettare il termine dei 12 giorni lavorativi dalla ricezione dell'autorizzazione del Cliente, sono previsti i seguenti termini massimi interbancari:

- **entro 2 giorni lavorativi** dalla ricezione dell'autorizzazione, la banca attiva invia la richiesta di trasferimento alla banca passiva chiedendogli di eseguire le attività richieste dal Cliente ai fini dell'esecuzione del servizio di trasferimento;
- **entro 5 giorni lavorativi** dalla ricezione della richiesta, la banca passiva invia esito negativo oppure trasferisce alla banca attiva le informazioni sui servizi di pagamento ed esegue le operazioni necessarie al trasferimento sul nuovo conto;
- **entro 5 giorni lavorativi** dalla ricezione delle informazioni, la banca attiva svolge le attività necessarie per attivare sul nuovo conto i servizi trasferiti.

6. Quanto costa il servizio?

Nulla. Il trasferimento **dei servizi di pagamento è gratuito.**

7. E se qualcosa non funziona?

In caso di mancato rispetto dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento, la banca inadempiente (che potrebbe essere la banca attiva o la banca passiva) è tenuta a corrispondere al consumatore un indennizzo fisso e automatico (non è necessaria la richiesta del Cliente) di 40 euro ai quali si aggiunge, per ciascun giorno di ritardo, un'ulteriore maggiorazione, di importo variabile proporzionale alle somme disponibili sul vecchio conto al momento della richiesta di trasferimento, calcolata in base a un tasso-soglia.

Resta ferma la possibilità per il cliente consumatore di proporre reclamo alla banca ed eventualmente di presentare istanza all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per approfondimenti, consultare il sito della Banca d'Italia:

<https://economiepertutti.bancaditalia.it/informazioni-di-base/portabilita/>

8. Casi pratici di ritardo ed eventuale corresponsione dell'indennizzo

Caso 1

Il sig. Mario Rossi chiede in data 30 settembre alla "banca attiva" il trasferimento delle proprie utenze dalla "banca passiva" inserendo come data di efficacia il 12 ottobre. Il 13 ottobre risultano trasferite solo alcune delle utenze indicate dal cliente, mentre il trasferimento completo avverrà il 15 ottobre.

Dai controlli risulta che la "banca passiva" non aveva fornito alla "banca attiva" tutte le informazioni necessarie in tempo utile, si configura una situazione di ritardo e colpa imputabile alla "banca passiva": quest'ultima dovrà corrispondere al Cliente una somma di denaro a titolo d'indennizzo derivante dalle due tipologie di elementi:

- quota fissa di 40 euro;
- quota variabile in base a:
 - disponibilità sul conto su cui erano domiciliate le utenze al momento della richiesta di trasferimento;
 - giorni di ritardo, che nel caso in esame sono 3;

- tasso soglia usura in vigore nel trimestre interessato.

Esempio di calcolo:

- disponibilità sul conto: 10000 euro
- giorni di ritardo: 3
- tasso soglia usura del trimestre: 15%

$40 + (10000 \times 0,15) \times (3/365) = 52$ euro da corrispondere al cliente

Caso 2

La **società** Alfa avanza richiesta in data 30 settembre alla “banca attiva” di trasferire i propri ordini permanenti dalla “banca passiva” inserendo come data di efficacia il 12 ottobre. Il 13 ottobre non risultano ancora trasferiti gli ordini indicati, il trasferimento si perfeziona in data 20 ottobre.

Dai controlli risulta che la “banca passiva” non aveva fornito alla “banca attiva” tutte le informazioni necessarie in tempo utile. Si configura una situazione di ritardo, la cui colpa risulta imputabile alla “banca passiva”, sia in questo caso al cliente non dovrà essere riconosciuto alcun indennizzo automatico in quanto non considerato CONSUMATORE.

9. Se dovesse essere disposto un pagamento a favore del rapporto già estinto (es. ricezione dello stipendio)?

Per il periodo di 12 mesi decorrenti dalla chiusura del rapporto è attivo il servizio di reindirizzamento automatico degli introiti a favore del “nuovo conto” acceso presso altra banca.

10. Dopo la chiusura del conto è possibile recuperare le informazioni sui pagamenti disposti oppure i bonifici in ingresso?

Sì, è possibile reperire le informazioni gratuitamente per un arco temporale di 6 mesi dalla chiusura del rapporto.

11. Come vengono rimborsati eventuali oneri addebitati erroneamente?

Su istanza del Cliente o d’ufficio nel caso la Banca dovesse rilevare un’anomalia, le somme verranno riconosciute con accredito sul nuovo conto corrente o in subordine attraverso assegno FAD.